



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

M

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mase.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale
Class 34.43.01/ *Fase.* SS-PNRR 10.229.1/2021
Ex fase DG-ABAP_SERV.V 20.179.1/2019

E.p.c. M

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mase.gov.it

Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio del Molise
sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Molise Dipartimento IV - Governo del
territorio, mobilità e risorse naturali
Servizio valutazioni ambientali
regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: **[ID: 8234]:** Progetto di un impianto eolico, denominato “Parco Eolico Campomarino”, composto da n. 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 32,5 MW, da realizzarsi nel Comune di Campomarino (CB) e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Portocannone (CB).

Proponente: RePlus S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTO l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, ammesso alla registrazione il 30 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l’incarico di Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale n. 2 del 1° agosto 2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, i poteri direttivi concernenti l’ordinaria gestione della Soprintendenza speciale per il PNRR sono stati avocati nelle more del conferimento dell’incarico al dirigente titolare;



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023.

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare il comma 4 dell’art. 41 rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, relativo alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

VISTO il Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07-02-2024, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11, e in particolare l’art. 9 comma 9 sexies, che eleva rispettivamente da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre specifiche zone sono sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA;

PREMESSO che la società RePlus S.r.l. con nota prot. n. 023_22ci del 17/03/2022, acquisita agli atti della competente Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DG-ABAP_SERV.V) al prot. n. 11243-A del 23/03/2022, ha presentato istanza, successivamente perfezionata, per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla società proponente, rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 10809 del 26/01/2023, acquisita agli atti della DG-ABAP, Serv.V al prot. n. 1135-A del 26/01/2023, ha comunicato la procedibilità dell’istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento e che la documentazione è stata resa disponibile alla consultazione sul sito web del MiTE all’indirizzo

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8982/13236>

CONSIDERATA la nota prot. n.1259-P del 30/01/2023, con la quale la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR ha provveduto all’avvio della procedura in esame con la richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per il Molise e con la richiesta del contributo istruttorio rispettivamente ai Servizi II e III della DG ABAP;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per il Molise con nota prot. n. 1729-P del 13/02/2023, ha richiesto documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. n. 2203-I del 16/02/2023 con la quale il Servizio II della Direzione Generale ABAP ha comunicato di concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per il Molise nella relativa richiesta di integrazioni sopra citata prot. n. 1729 del 13/02/2023;

VISTA la nota prot. n. 2301-A del 17/02/2023 con la quale il Comune di Portocannone (CB) trasmette il proprio parere non favorevole, emesso dall’Amministrazione Comunale con Delibera del C.C. n.2 del 10/02/2023;

VISTA la nota prot. n. 2414-I del 21/02/2023 con la quale il Servizio III della Direzione Generale ABAP concorda con quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per il Molise con la richiesta di integrazioni prot. n. 1729 del 13/02/2023;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2910-P del 01/03/2023 la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR ha inviato all'Amministrazione Procedente, sulla base delle indicazioni della Soprintendenza ABAP per il Molise e della propria attività istruttoria, richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE, con nota prot. n. 46831 del 28/03/2023, acquisita dalla scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. n. 4719-A del 30/03/2023, ha comunicato che: *“per un mero errore, non sono stati pubblicati alcuni elaborati trasmessi dalla Società proponente all'atto della presentazione dell'istanza, tra i quali gli elaborati richiesti dal Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota 2910-P del 01/03/2023...”* e avvenuta la pubblicazione della suddetta documentazione integrativa sul portale WEB VIA-VAS del MASE, di aver avviato la nuova consultazione pubblica in data 28/03/2023;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa sul portale WEB VIA-VAS del MASE e dell'avvio della nuova consultazione pubblica in data 28/03/2023, la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 4781-P del 31/03/2023 ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per il Molise di esprimere il proprio parere di competenza a seguito della nuova consultazione pubblica, e ai Servizi II e III della DG ABAP di fornire il proprio contributo istruttorio;

VISTA la nota prot. n. 7671 del 20/04/2023 del Comune di Campomarino (CB), con allegato il parere non favorevole emesso dall'Amministrazione Comunale con le Delibere del C.C. nn. 8, 9, 10 del 17/02/2023;

VISTE le osservazioni del pubblico, in particolare le osservazioni presentate dall'Associazione Confagricoltura, dalla Provincia di Campobasso, dall'Ente ARSARP e da soggetti privati;

CONSIDERATO che, in seguito alla richiesta della Scrivente e alla luce dell'analisi della documentazione di progetto e della documentazione integrativa, la Soprintendenza ABAP per il Molise con nota prot. n. 5602-P del 11/05/2023, acquisita dalla Scrivente con prot. n.7601-A del 12/05/2023, ha espresso le proprie valutazioni e formulato il proprio parere endoprocedimentale;

VISTA la nota prot. n. 9547-I del 27/03/2024 con la quale il Servizio II della Direzione Generale ABAP concorda con quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per il Molise nel proprio parere prot. 5602 del 11/05/2023;

VISTA la nota prot. n. 9642-I del 27/03/2024 con la quale il Servizio III della Direzione Generale ABAP concorda con quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per il Molise nel proprio parere prot. 5602 del 11/05/2023;

VISTA la nota prot. 110681 del 14/06/2024 con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha richiesto a questa Soprintendenza Speciale e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise di fornire il parere di competenza al fine del concerto necessario alla conclusione della VIA, per l'esecuzione della suddetta sentenza TAR Molise n.175/2024 resa nel giudizio n. R.G. 56/2024;

CONSIDERATA la nota prot. 18770 del 27/06/2024, con la quale la questa Soprintendenza Speciale ha comunicato che avrebbe provveduto ad esprimere il parere di propria competenza successivamente all'acquisizione dello schema di provvedimento di VIA predisposto dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

CONSIDERATO che con nota prot. 147135 del 06/08/2024 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha inviato a questa Soprintendenza Speciale PNRR lo schema di Decreto con la richiesta di rendere il concerto in merito al provvedimento in oggetto;

CONSIDERATO che **tutti gli aerogeneratori non ricadono in area idonea**, perché compresi entro il buffer di 3000 metri, definito ai sensi dell'art. 20 c.8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 c.1 lett. a) del D.L. 50/2022, e più recentemente modificato con l'art. 47 co. 1 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con Legge 41 del 21/04/2023, dall'area corrispondente all'intero territorio dei comuni di Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis, tutelato ai sensi dell'art. 136 del D.L. 42/2004 con D.M. del 23/07/2009;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A conclusione dell'istruttoria, in relazione alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla società RePlus S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata sul portale web del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto – e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale –, del parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP del Molise, considerati i contributi istruttori sopra indicati del Servizio II e del Servizio III della DG ABAP

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il seguente parere:

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali si premette che nel 2009 la società RePlus S.r.l. aveva presentato un progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel territorio dei comuni di Campomarino e Portocannone (CB), il cui procedimento di VIA si concluse con l'approvazione di un progetto modificato a 19 aerogeneratori a seguito dell'istruttoria redatta dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Ambientale dell'Università di Cassino e confermata con D.G.R. 61/2014 del 21/02/2014. Il procedimento per l'autorizzazione unica, invece, si concluse sfavorevolmente; il conseguente contenzioso si concluse con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4608/2018 che imponeva la reiterazione del procedimento.

La Società, considerati anche i progressi tecnologici del settore, ha riproposto un nuovo progetto. L'impianto ricade nel Comune di Campomarino, tra le località Cocciolete e Madonna Grande, a nord del centro abitato di Nuova Cliternia, mentre la nuova centrale elettrica di trasformazione e quella di smistamento sono previste nel Comune di Portocannone.

Risulta utile, pertanto, evidenziare che l'ubicazione dei nuovi aerogeneratori (Fig. 1) non rispecchia quella del progetto presentato nel 2009, e che la tecnologia del nuovo parco prevede torri eoliche di altezza maggiore di 65 metri rispetto alle precedenti. Se il progetto precedente era costituito da torri eoliche alte 135 metri, le attuali presentano uno sviluppo verticale di 200 m.




Fig. 1. Ortofoto con la localizzazione degli aerogeneratori relativi ai due impianti eolici proposti dalla Società Re Plus, rispettivamente nel 2009 e nel 2022: evidenziato in verde il tratturo L'Aquila- Foggia. (Elaborazione grafica a cura della SABAP Molise)

Riguardo al citato nuovo progetto, con nota prot. n. 136378 del 04/09/2020, il Servizio Politiche Energetiche della Regione Molise ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L. n.241/1190 e, contestualmente, richiesta di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni di Campomarino e Portocannone; il procedimento è rimasto sospeso fino allo svolgimento dell'endoprocedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n.152/2006, così come previsto dall'art.14.6 delle linee Guida

Regionali allegata alla DGR n.621/2011. Il servizio tutela e valutazioni ambientali, con determina dirigenziale n.2452 del 28/04/2021, sulla base delle informazioni e delle indicazioni fornite da ARPA Molise, ha escluso il progetto dalla valutazione di impatto ambientale, specificando che la determinazione non sostituiva i pareri nulla osta che sarebbero confluiti nel procedimento, con particolare riferimento al parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise. Per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento è stata convocata con nota prot. n.61339 del 09/04/2021 la conferenza dei servizi decisoria in modalità telematica ai sensi dell'art.14 ter della legge n.241/1990, durante la quale è stato espresso parere negativo dai seguenti enti:


1. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise;
2. Regione Molise IV Dipartimento Governo del territorio, Mobilità e Risorse Naturali Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle Costruzioni;
3. Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo rurale e della pesca ARSARP;
4. Consorzio di bonifica Trigno e Biferno;
5. Comune di Campomarino;
6. Comune di Portocannone;

La conferenza dei servizi si è dunque conclusa con la riserva di adottare la determinazione motivata di conclusione da parte della regione Molise, all'atto dell'acquisizione delle controdeduzioni da parte della società sui pareri confluiti nella stessa. **Nelle more della procedura la società ha valutato che l'evoluzione tecnologica del settore imponeva la sostituzione del modello di aerogeneratore con uno di eguali dimensioni fisiche ma di potenza maggiore, così da incrementare la potenza complessiva dell'impianto eolico da 30 MW a 32,5 MW.** Tale incremento determina il superamento della soglia individuata dall'allegato II della parte II del D. Lgs. 152/2006 ai fini dell'assoggettamento dei progetti eolici a via di competenza ministeriale, per cui la Società ha comunicato al Servizio di Pianificazione Politiche Energetiche della Regione Molise l'intenzione di **riavviare il procedimento ambientale in sede ministeriale.** Il Servizio di Pianificazione Politiche Energetiche ha interrotto i termini del procedimento autorizzativo ex art. 12 D. Lgs. n.387/2003 in attesa della conclusione della procedura ambientale ministeriale.

LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE SCHEMATICA DELL'INTERVENTO

Il nuovo progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico composto da **5 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 6,5 MW**, per una potenza complessiva pari a 32,5 MW, da realizzarsi nel Comune di Campomarino (CB) e le relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Portocannone (CB).

Le torri eoliche presentano un'altezza al rotore eolico pari a 115 metri, diametro delle pale pari a 170 metri, per un'altezza complessiva di 200 metri.



MINISTERO DELLA CULTURA
 SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Fig. 2. Stralcio della tavola di progetto OW320290311BW_CMOCV20 - AEROGENERATORE TIPO DI PROGETTO. (Elaborato di progetto)

L'intervento comprende l'adeguamento (circa 445 m) e la realizzazione ex novo (circa 2.290 metri) della viabilità interna ed esterna al sito, la realizzazione di un'area temporanea di stoccaggio e montaggio delle componenti degli aerogeneratori di 15.000 mq, di piazzole di montaggio di circa 5.700 mq ciascuna, del cavidotto interrato per il collegamento tra le varie postazioni e il punto di raccolta e la costruzione di una stazione elettrica di trasformazione 30/150 k/V e di una stazione di smistamento 150 kV.

L'impianto eolico è stato articolato in 2 blocchi di aerogeneratori, dislocati su un'area ad una quota altimetrica compresa tra i 50 e i 100 metri s.l.m., in un'area classificata agricola dal vigente strumento urbanistico comunale. Il primo blocco è costituito dall'allineamento di 4 aerogeneratori a sud del Vallone delle Canne (EDP01-4) in località Madonna Grande; il secondo blocco è costituito da un unico aerogeneratore (EDP05) a nord del Vallone delle Canne in località Cocciole. Per raggiungere la centrale TERNA di Campomarino è prevista la realizzazione di un nuovo tratto di elettrodotto aereo, con sostegni di tipo a tronco piramidale, con sviluppo verticale fuori terra inferiore a 61 metri.

REGIME DI TUTELA DEL CONTESTO TERRITORIALE INTERFERITO DALL'IMPIANTO EOLICO.

L'intero impianto eolico si inserisce in un contesto territoriale sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004, nonché interferito dalla rete tratturale, da rinvenimenti archeologici, da beni architettonici e demoetnoantropologici, sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D. Lgs 42/2004.

Il sopracitato patrimonio culturale ricade all'interno dell'area contermine di interferenza dell'impianto eolico, così come perimetrata ai sensi del punto b), paragrafo 3.1 e dal punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010, area contermine riproposta, con la medesima estensione, anche dalle Linee guida regionali, approvate con deliberazione di G.R. 4 agosto 2011, n. 621, successivamente inglobata nelle nuove linee guida di cui alla DGR 187/2022 inerenti le aree non idonee.

Detta area contermine di interferenza è costituita da un areale (buffer) il cui raggio è 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore e quindi, nel caso in esame, da un raggio di 10.000 km entro cui valutare **l'interferenza del progettato impianto eolico con i beni appartenenti al patrimonio culturale**, così come definito al citato

punto b) paragrafo 3.1 dell'allegato 4, condizione che riguarda **l'areale di ricognizione rispetto al patrimonio culturale e non l'areale di impatto visivo**, definito invece al precedente punto a) del paragrafo 3.1 dell'allegato 4, che fa invece riferimento **alla effettiva visibilità dell'impianto**, che sappiamo essere, dai dati analitici trattati in letteratura scientifica, di almeno 20 km.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it




Fig.3. Elaborazione grafica su GIS con gli aerogeneratori esistenti e in progetto, in blu il buffer entro cui valutare l'interferenza del progetto con il patrimonio culturale, le aree vincolate ed il buffer di 3000 metri definito ai sensi dell'art. 20 c.8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 c.1 lett. a) del D.L. 50/2022, e più recentemente modificato con l'art. 47 co. 1 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con Legge 41 del 21/04/2023. **Tutti gli aerogeneratori sono inclusi in questo buffer, dunque non ricadono in aree idonee.** (Elaborato grafico a cura della SS-PNRR)

1) BENI PAESAGGISTICI

Il territorio interessato dall'impianto eolico in esame è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004, in quanto ricade nel comprensorio sotteso dal **Piano territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta n.1, "Fascia Costiera"**, approvato dalla Regione Molise con Delibera del Consiglio Regionale n.253 del 01/10/1997 e tale approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'allora L.1497/1939, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della LR n.24/1989. Per effetti del suddetto PTPAAV, le aree interessate dall'intervento, ricadenti in territorio di Campomarino, sono classificate in parte come:

- **MP1 – "aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviale o pianure alluvionali";**
- **MP2 – "aree ad elevato valore produttivo con caratteristiche percettive significative";**

Ai fini della verifica degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, **si rileva che** alcuni aerogeneratori sono stati progettati nelle immediate vicinanze di aree sottoposte a dichiarazione di notevole interesse pubblico, ovvero:

- Aerogeneratore EDP04 a distanza di circa **700 metri** da area sottoposta a dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante la fascia costiera molisana sita nei territori comunali di Petacciato, Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia, individuata con DM del 2 febbraio 1970;

- Aerogeneratore EDP01 a distanza di circa **750 metri** da area sottoposta a dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante il territorio circostante il centro abitato di San Martino in Pensilis, individuata con DM del 18 aprile 1985;
- Aerogeneratore EDP05 a distanza di circa **5 km** da area sottoposta a dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante il territorio circostante il centro abitato di Portocannone, individuata con DM del 18 aprile 1985;

In considerazione del buffer areale (10 km) entro cui valutare **l'interferenza del progettato impianto eolico con i beni appartenenti al patrimonio culturale**, (punto b. paragrafo 3.1 dell'allegato 4 delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010) e quindi **in posizione contermina**, risultano presenti **aree SIC** riconosciute di interesse comunitario:

- Area SIC IT7222216 "Foce Biferno – Litorale di Campomarino"
- Area SIC IT7222217 "Foce Saccione – Bonifica Ramitelli"
- Area SIC IT7222237 "Fiume Biferno (confluenza Cigno-alla foce esclusa)"
- Area SIC IT7222254 "Torrente Cigno"
- Area SIC IT7228228 "Bosco Tanassi"
- Area SIC IT7228230 "Lago di Guardialfiera – Foce fiume Biferno"
- Area SIC IT9110015 "Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore"

Vista la loro vicinanza all'impianto, si segnala la LR 23/2014, Art. 1 comma 3, recepita anche dalla DGR n. 187 del 22/06/2022, che prevede la verifica della compatibilità tra l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva superiore a 300 Kw e le specificità proprie dell'area di insediamento in particolare se compresa nel buffer di 2 Km attorno al perimetro dei SIC.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

4) BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI

- Aerogeneratore EDP04 e Aerogeneratore EDP01, rispettivamente a distanza di circa 1,5 km e di 400 m dalla Strada comunale San Leo, dichiarata di notevole interesse storico ai sensi della L 1089/19398 con atto del 21/06/1990.
- Aerogeneratore EDP01 e Aerogeneratore EDP02, entrambi a distanza di circa 600 m dal percorso della storica carrese di Portocannone, dichiarata bene demoetnoantropologico di cui al DDR. 03/2018. A distanza di circa 200 metri dal suddetto percorso è prevista la realizzazione delle stazioni elettriche per la connessione alla RTN.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO.

Il territorio in cui si inserisce l'impianto eolico in questione è contraddistinto da un'attività agricola intensiva, di colture orticole, di vigneti e di oliveti, simboli paesaggistici ormai consolidati della conca del Vallone delle Canne.

La zonizzazione del Piano Paesistico sottolinea l'importanza della valenza agraria del paesaggio: il contesto ha conservato l'aspetto agrario e rurale nel corso dei secoli conservando la struttura insediativa stratificata, dal periodo sannitico-romano, a quella che è stata la riforma agraria degli anni Cinquanta del secolo scorso, grazie alla quale si è svolto un recupero e una valorizzazione degli aspetti agrari del territorio di Campomarino, attraverso la realizzazione di canali di bonifica e la costruzione di una tipologia edilizia colonica, caratterizzata da un tetto a doppio spiovente sfalsato.

La zona, caratterizzata da produzioni agroalimentari tradizionali e di qualità, è stata piegata agli usi agricoli fin dall'antichità e le colline limitrofe ne sono testimonianza data la presenza di castelli e borghi, nuclei rurali e masserie nelle zone più fertili. Le opere di bonifica sopracitate sono state svolte in parallelo con la fitta antropizzazione dell'area, realizzando un reticolo viario dritto e ordinato, sul quale si è sviluppato un tessuto di case tipologicamente simili, nella continua ottica di valorizzazione della vocazione agricola del territorio: il nuovo si è dunque accostato all'antico nel corso dei secoli, senza mai cancellarlo o obliterarlo, ma perseguendo un ideale di equilibrio e armonia fino ad ora ottenuto.

La vocazione agraria dell'area, in particolare la zona a Sud Est del centro urbano di Campomarino, dove insiste il progetto in esame, è confermata altresì dalla presenza di varie aziende agricole che valorizzano le tradizioni agroalimentari locali, tutelando la biodiversità e le produzioni autoctone: sia il territorio di Campomarino che di Portocannone sono aree di produzione di uve destinate alla produzione di vini DOP e IGT.

Questo mosaico assai ricco e produttivo di colture agricole ha fatto sì che l'area denominata contrada Cialluca, **distante 1,5 km a nord dell'impianto progettato**, fosse iscritta nel Catalogo Nazionale dei paesaggi rurali storici (www.reterurale.it).

L'ambito paesaggistico è infine contraddistinto da fabbricati rurali, da masserie storiche, alcune delle quali fortificate e dotate di torri e feritoie, a testimonianza di un uso del territorio costante e coerente, dall'epoca romana al Medioevo, fino alla riforma agraria degli anni Cinquanta del secolo scorso.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO ARCHEOLOGICO

Le prime testimonianze della presenza antropica nel territorio di Campomarino risalgono alla fase finale del Paleolitico superiore, documentate dai numerosi ritrovamenti di lamelle e microliti di selce, strumenti che tra l'altro dichiarano lo sfruttamento del territorio e delle risorse che lo caratterizzavano. Numerosi i siti ascrivibili alla fase del Neolitico, come dimostrano le aree di spargimento di ceramica tipiche di quel periodo rinvenute in località *Buccaro*, dove si rileva lo sfruttamento dei siti caratterizzati geomorfologicamente da terrazzi fluviali.

Alle fasi tarde dell'età del Bronzo, è ascrivibile il villaggio situato in località *Arcora*, sito archeologico oggetto di scavi da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise a partire dal 1982. Gli scavi hanno documentato



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

un'occupazione dell'area sino al VII secolo a.C., ma non oltre l'età arcaica. Quanto rinvenuto riguarda capanne a pianta rettangolare, con uno dei lati corti conformato ad abside, con tracce di pavimentazione in selciati grossolani, battuti, pietrisco e ghiaia mescolati a resti organici e frammenti ceramici). Le abitazioni presentano all'interno delle fosse per l'alloggiamento di grandi vasi probabilmente destinate allo stoccaggio di prodotti alimentari; sono visibili inoltre zone destinate alla cottura, con fornelli ottenuti con muretti di argilla. L'alzato era realizzato con pareti di pali, paletti, canne e rami, rivestiti e protetti da un impasto di argilla e paglia. I numerosi reperti (fuseruole e pesi del telaio) e i resti faunistici e botanici (legumi, cereali, parti ossee di animali) permettono di ipotizzare le attività svolte in questi insediamenti.

Tracce dell'età del Ferro si individuano in località *Cava di Pietra*, dove insiste una necropoli, luogo di rinvenimento di un cratere dipinto. Nella stessa località lo scavo di un'altra necropoli ha portato alla luce 22 sepolture databili dall'età arcaica all'età romana.

In località *Colle Savino*, a breve distanza dalla località *Zeza* è stato rinvenuto un cinturone sannitico.

In località **Cocciotele**, situato in località *Vallone Ponte Cirillo* a sud di Campomarino, si ipotizza la presenza di un santuario di età ellenistica: tale ipotesi risulta avvalorata dai ritrovamenti di alcuni *ex voto*: piedi e mani di terracotta e due statuette di bronzo raffiguranti Ercole in assalto. Si tiene inoltre a ricordare che il toponimo Cocciotele indica aree di cocciame sparso, tra cui oltre ai già citati, anche resti di attrezzi agricoli come una zappa e una roncola. Frammenti ceramici sono stati rinvenuti anche in località *Madonna Grande* e *Torre Ramitelli*, aree a ridosso del progettato impianto eolico.

L'Università degli studi del Molise ha condotto scavi archeologici sistematici in località *Marinelle Vecchie* presso la foce del fiume Biferno: data la presenza di strutture murarie e materiale ceramico romano ha supposto l'esistenza di un porto di età imperiale. Da questa zona provengono anche tracce di pavimenti in ceramica del tipo "a bande rosse", databili al VI secolo, un frammento di iscrizione funeraria del V-VI secolo d.C. su lastra di marmo e segni di una struttura ecclesiastica.

La zona di *Ramitelli* risulta essere stata un possedimento del Monastero Benedettino delle Tremiti, come si legge dai documenti dell'Abbazia in cui si descrivono i terreni come "*...fertilissimi di grani, e copiosi quasi di ogni maniera di frutti che si dispensano nell'isola*".

Lo studio della viabilità antica evidenzia la presenza di una via di comunicazione tra Vasto, Termoli e San Paolo Civitate (FG), documentata nel XIII secolo e individuata nella strada attuale che unisce Campomarino e Serracapriola, denominata *Via Inferior*. Probabilmente il tratturo *L'Aquila-Foggia*, in epoca romana, era una *calles* la quale conduceva i pastori transumanti dall'appennino all'*Apulia*. Detta viabilità è visibile in una planimetria pubblicata da G. Alvisi in "La viabilità romana della Daunia", dalla quale si evince la sovrapposizione della SP 161 rispetto al tracciato romano.

INTERFERENZE DEL PARCO EOLICO CON LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE SECONDO IL PIANO PAESISTICO (P.T.P.A.A.V. n.1)

Il progetto in esame prevede la realizzazione di n. 5 aerogeneratori, ricadenti in zone "M", come individuate dal PTPAAV n.1, art. 19 delle NTA. Le zone "M" sono definite come "*aree a media sensibilità alla trasformazione, dove vi è una prevalenza di valori elevati e medi, per le quali è prevista l'applicazione prevalente delle modalità (di trasformazione) VA (valutazione di ammissibilità) e TC1 (trasformazione condizionata a requisiti progettuali, da verificarsi in sede di rilascio N.O. ai sensi della L.1497/1939)*".

In particolare, analizzato il layout di progetto, si evince che:

- Gli aerogeneratori nn.EDP_01, EDP_02, EDP_03, EDP_05 ricadono nella zona "MP2"
- L'aerogeneratore n.EDP_04 ricade nella zona "MP1"

Le MP1 equivalgono ad *aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali o pianure alluvionali*. Le MP2 equivalgono ad *aree ad elevato valore produttivo con caratteristiche percettive significative*.

La trasformabilità delle aree MP1, per ciò che riguarda l'uso infrastrutturale, è subordinata alla modalità VA in riferimento all'interesse percettivo e alla modalità TC1 in riferimento all'interesse produttivo.

La trasformabilità delle aree MP2, sempre in riferimento all'uso infrastrutturale è subordinata alla modalità VA in riferimento sia all'interesse produttivo che all'interesse percettivo, e alla modalità TC1 in riferimento alla pericolosità geologica.

Le verifiche di ammissibilità, secondo l'art.32 delle NTA, "devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa".

Considerate le prescrizioni del PPTAAV n.1 riguardo alle trasformazioni dei vari contesti territoriali per uso infrastrutturale, le quali all'art. 47 delle NT stabiliscono che le "reti tecnologiche emergenti dal suolo dovranno di massima seguire tracciati in zone preferibilmente nascoste, evitando le linee di cresta e le aree emergenti. I tralicci delle linee elettriche di alta tensione dovranno essere sistemati lontano da contesti di carattere storico, ambientale di particolare pregio. La loro posizione deve essere studiate in modo da evitare, dai punti di maggiore frequenza visiva, uno sgradevole impatto paesistico. Le antenne e i ripetitori non dovranno essere collocati all'interno dei centri abitati nelle zone dove lo sky-line dell'edificazione presenta già caratteristiche di emergenza e compiutezza. (...)"., appare evidente che il progetto in esame e i relativi aerogeneratori, per la loro dislocazione e sviluppo in altezza, risultano in contrasto con quanto espresso.

Infatti, come si evince dalla seguente elaborazione grafica su GIS, le opere di connessione alla RTN attraversano in alcuni punti linee di cresta secondarie, aree emergenti e linee di compluvio, entrando in netto contrasto con quanto espresso dalle NT sopracitate.




Fig. 5. Elaborazione grafica su GIS, con gli aerogeneratori di progetto e i dati estratti dal PPTAAV n.1: in particolare l'individuazione delle aree MP1 e MP2 e le caratteristiche visive e percettive del luogo. (Elaborato grafico a cura della SS-PNRR)

Si sottolinea altresì che l'art. 51 delle NTA impone che anche la segnaletica stradale "...deve essere opportunamente studiata alle varie scale di percezione onde evitare che deturpino quadri visivi significativi (...). È opportuno che non venga apposta alcun tipo di segnaletica...lungo quei lati delle strade che si aprono ai vari orizzonti paesistici di qualità (...)." Se dunque un paesaggio di qualità, come quello in esame, potrebbe subire modifiche nella sua percezione anche solo a causa dell'installazione di cartelli pubblicitari o di segnaletica stradale, è chiaro che una serie di torri eoliche alte 200 metri osservabili a lato delle maggiori strade di penetrazione, alterino senza dubbio la percezione del paesaggio agrario di pregio come classificato dal piano paesistico. Gli aerogeneratori progettati risultano fortemente fuori scala rispetto a qualunque altro manufatto esistente nel contesto circostante, configurandosi come oggetti incongrui rispetto ad un ambiente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura. A titolo esemplificativo si allega di seguito una simulazione fotografica elaborata dal Comune di Portocannone nella figura del Responsabile dell'area tecnica (*Relazione di compatibilità ambientale relativa al progetto eolico "Campomarino" della società RePlus Srl*) dell'impianto, con punto di ripresa sulla strada provinciale per la Stazione in corrispondenza dell'area di progetto.



Fig.6. Fotosimulazione a cura del Comune di Portocannone

Dalla resa fotografica si evince che il parco eolico in esame risulta dunque riconnotare il caratteristico aspetto agrario dei luoghi in un paesaggio industriale privo di valori culturali, proprio perché non raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico e contravvenendo anche al disposto dell'Allegato 4 delle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010, confermato dalle linee guida regionali di cui alla DGR 621/2011 che così afferma: *"per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L'impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto. In questo senso l'impianto eolico determinerà il progetto di un nuovo paesaggio."*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

INTERFERENZE DEL PARCO EOLICO CON LE INVARIANTI PAESAGGISTICHE DETTATE DAL VINCOLO NELLA PRIMA FASCIA, ZONA SUBCOSTIERA

La principale interferenza alle aree contermini riguarda soprattutto l'intrusione visiva del parco eolico che si va a sovrapporre alle invarianti paesaggistiche sopra rilevate. I punti di osservazione sono principalmente dinamici in quanto disposti lungo la SP 161, dall'autostrada A14, dalla ferrovia, dalle varie strade di bonifica e in prossimità dei beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004. Come si evince anche dalle fotosimulazioni elaborate dalla Soc. RePlus S.r.l., l'impianto è visualizzato in sovrapposizione e di contorno al territorio dichiarato di notevole interesse pubblico, così da interrompere la continuità spaziale dei luoghi, sovrapponendosi in modo soverchiante alla percezione delle principali linee morfologiche quali i rilievi collinari dolcemente degradati verso il mare.

L'impianto eolico risulta a contorno anche dei vecchi nuclei urbani tra cui quello di San Martino in Pensilis, visibile per diversi tratti dalla già citata rete stradale. Il serbatoio dell'abitato di Nuova Cliternia, inserito nella vegetazione e costituente segno di orientamento per il centro urbano di pianura, attraversando la SP 161 viene a trovarsi in secondo piano rispetto all'impianto eolico che ancora una volta è visualizzato a contorno dell'area sottoposta a tutela dal citato DM 02.02.1970.

Ulteriore, ma non secondaria, interferenza alle aree contermini riguarda le aree SIC di interesse comunitario. Come si evince dall'elaborazione grafica su GIS alla Fig.4, gli aerogeneratori in esame risultano a una distanza ravvicinata rispetto all'area SIC IT222217 "Foce Saccione –Bonifica Ramitelli": in particolare l'aerogeneratore EDP04 risulta distante 2,3 km circa.

Il quadro d'insieme caratterizzato per gli aspetti morfologici, vegetazionali, culturali e antropici, rappresenta un risultato qualitativamente elevato per la fascia costiera in quanto ottenuto nei tempi passati e recenti realizzando una corretta armonia tra gli elementi sopra citati, senza sovrapposizioni, rotture o peggiori cancellazioni. L'inserimento del parco eolico minerebbe questo equilibrio raggiunto nei secoli in quanto stravolgerebbe l'attuale percezione del paesaggio inserendo componenti di carattere percettivamente tecnologico e industriale non armonizzabili né dal punto di vista estetico né dal punto di vista relazionale con le componenti agrario naturalistiche e culturali del quadro d'insieme.

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO EOLICO SCATURENTE DALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' PERCETTIVA ELABORATA DALLA SOCIETA' PROPONENTE

La valutazione di ammissibilità percettiva elaborata dalla Società RePlus S.r.l., incentrata sull'analisi della sensibilità paesaggistica del territorio, redatta ex ante e ex post, è stata redatta sulla base di una metodologia che prevede l'assegnazione di valori parametrici (1-5) a tre giudizi valutativi: quello morfologico-strutturale o sistematico, quello vedutistico e quello simbolico, con modalità di lettura sovracomunale e locale. Si evince tuttavia che detta valutazione prescinde dall'indicazione e dall'analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto dell'area tutelata e non segue le prescrizioni di cui al paragrafo 3 dell'allegato al citato D.P.C.M del 12 dicembre 2005, basandosi esclusivamente su un'analisi fotografica del territorio interessato dall'impianto e privilegiando l'individuazione qualitativa delle caratteristiche che si riescono a leggere da fotogrammi strategicamente scelti. A tal proposito non si condivide la metodologia di analisi in riferimento ai coni visuali che si aprono solo in prossimità di elementi puntuali e spesso poco significativi, senza tener conto che la lettura dell'ambito paesaggistico va eseguita a scale diverse e lungo le vie di penetrazione in quanto luoghi dai quali è possibile fruire il paesaggio dal punto di vista percettivo. A titolo esemplificativo si chiarisce che mancano dei coni ottici particolarmente significativi come quelli lungo il tratturo, lungo la SP 161 e dalla strada provinciale SP 40 che corre lungo il crinale tra Portocannone e San Martino in Pensilis, dai quali sarebbe risultata evidente la sovrapposizione dell'impianto eolico al paesaggio agrario di pregio, alla rete tratturale, al mare e sullo sfondo alle colline pugliesi di Chieuti, comportando una interruzione dei suddetti rapporti di intervisibilità conservati per millenni.

È dunque da sottolineare la carenza dei contenuti di suddetta analisi e la mancata considerazione oltre ai citati provvedimenti di tutela ministeriali, degli elaborati e delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Le medesime carenze si evincono nella valutazione di compatibilità paesaggistica sostenuta dalla Società e scaturenti dalla Relazione paesaggistica, la quale analizza i ricettori suddetti e giunge a una classe di valore medio del paesaggio sia in fase ex ante che ex post applicando il metodo ranking e attribuendo attraverso l'assegnazione di valori da 1 a 5 ai parametri individuati dal DPCM del 12/12/2005 Diversità, Integrità, Qualità visiva, Rarità, Degrado. Inoltre, la scala dei valori in base ai quali è avvenuta la classificazione del territorio considerato, è stata stilata senza alcun riferimento né ai limiti e parametri normativi esistenti né a modelli paesaggistici di riferimento opportunamente calati nel territorio italiano e locale. Quanto detto ha portato la società a risultati valutativi della qualità paesaggistica in netto contrasto con le qualità paesaggistiche individuate dal PTPAAV, come ad esempio gli *eccezionali/elevati valori produttivi* delle aree in oggetto. A riprova di un'analisi superficiale e carente, si sottolinea che non è stata presa in considerazione la tipologia, le caratteristiche, l'estensione e le prossimità al progettato impianto delle coltivazioni con carattere di pregio che connotano l'area o l'ubicazione ed estensione dei siti archeologici, così individuate nella tavola di PTPAAV n. S1, *Carta della Qualità del territorio*.




Fig. 7 - TAV. n. S1 del PTPAAV: Carta della qualità del territorio

La caratterizzazione delle produzioni agro alimentari tradizionali e di qualità di queste zone verrebbe alterata, almeno dal punto di vista percettivo, dagli aerogeneratori in ragione delle finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno all'agricoltura e di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, ragioni che trovano conferma anche nel dispositivo di cui alla Parte IV, paragrafo 16.4, dell'Allegato alle Linee Guida Nazionali, che esclude le aree caratterizzate da produzioni tradizionali certificate dalla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO EOLICO CON LE AREE CHE PRESENTANO RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI

I *survey* e le analisi effettuate per la redazione del VIPIA (ex VIARCH, art.25 D.Lgs. 50/2016) prodotta dalla società Re Plus S.r.l., hanno evidenziato nell'area oggetto dell'intervento fortissime criticità per quanto attiene la tutela archeologica, confermando la lunga e composita fase di popolamento di questi territori. Sono state individuate quattro Unità topografiche di ampie dimensioni (UT1 22.000 mq, UT2 35.000 mq, UT3 72.000 mq, UT4 7.000 mq), caratterizzate prevalentemente dall'affioramento di laterizi, tegole e ceramica che fanno ipotizzare la presenza di insediamenti a carattere stabile, di sicura funzione produttiva e nel caso della UT1 con una rifunzionalizzazione e riuso nel corso del tempo.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Le UT 2,3,4 ricadono nel più ampio areale del sito n.41 noto da bibliografia e precedenti studi; l'omogeneità delle tipologie dei materiali e della loro cronologia induce a pensare si tratti di un unico sito attivo tra l'età romana e quello tarda antica anche se tracce di frequentazione in epoche precedenti sono attestate dalla presenza di strumenti litici come già testimoniato dall'Alvisi che per questa zona rilevava che *“si presenta ricca di anomalie, di relitti di nuclei preistorici e di resti di tracciati stradali convergenti in quel punto”*. Il progetto del parco eolico investe in parte gli areali di dispersione di tre delle quattro unità topografiche individuate; il rischio archeologico per sei aree interessate da diversi tipi di lavorazioni funzionali all'opera viene individuato dalla società tra medio ed alto, mentre nelle restanti aree è stato valutato basso. Occorre però rilevare che, per le piazzole EDP02, EDP05 e per alcuni tratti del cavidotto, la VIPIA **non ha individuato un potenziale archeologico solo ed esclusivamente per la presenza di un grado di visibilità scarso o addirittura nullo** a causa di superfici coltivate a cereali in avanzato stato di crescita o incolte e non per la documentata assenza di subsidenze antiche, come rilevato anche nella Relazione archeologica (OW320290311BW_CMSIU9-Relazione archeologica, pag.52). Anche alla luce di queste ultime novità riguardanti l'individuazione di vasti areali di spargimento di materiali archeologici e la loro comparazione con *soilmarks*, *grassmarks*, *cropmarks* derivanti dall'analisi di fotografie aeree verticali, interpretazione GIS based, indagini di superficie in aree campione integrate a metodologie di georeferenziazione per Cultural Landscape, analisi LIDAR e GPS, la SABAP Molise ha intenzione, visti i risultati presenti nella VIARCH di compiere interventi di prospezione geofisiche applicate all'archeologia che, attraverso l'integrazione con dati provenienti da altre fonti tradizionali, possono restituire la reale conoscenza del potenziale archeologico di questi territori

Di seguito si evidenziano nel dettaglio le aree interessate dall'opera di progetto e le sue interferenze con le subsidenze archeologiche.

1) Stazione elettrica di trasformazione 30/150 Kw, stazione di smistamento 150 Kv, cavidotto e sostegno aereo posto a sud ovest di Masseria Critani: il rischio archeologico per l'area della stazione RTN è stato valutato alto, dato il potenziale archeologico espresso dalla collimazione di dati provenienti da diverse fonti. La zona interessata dalla costruzione della stazione elettrica di trasformazione, infatti, presenta un ampio areale di dispersione di frammenti fittili (circa 200 x 110 m) con una cronologia ampia che va dall'età romana all'età post medievale con laterizi e tegole frammentari, ceramica comune, maiolica dipinta, maiolica moderna monocroma e dipinta, invetriata da fuoco (UT1). Il dato va ad integrarsi, per i periodi più antichi, con la presenza in questo stesso areale di una villa romana di età imperiale di cui sono state individuate alcune strutture riferibili ad attività di tipo produttivo rurale, coerentemente con la vocazione agricola dell'area a partire dai tempi antichi. Nell'area dove deve essere installato un sostegno aereo dell'elettrodotto che smisterà l'energia presso la centrale TERNA di Campomarino (Sud-ovest di Masseria Critani), vi è un'altra zona di spargimento di materiali fittili di cui non si è potuta determinare la dimensione a causa della visibilità nulla dovuta alla presenza di cereali in avanzato stato di crescita con copertura molto fitta del terreno; per questo motivo la valutazione effettuata di rischio medio per questa strutture non può assolutamente ritenersi affidabile mancando del tutto l'analisi autoptica dello studio ricognitivo. In corrispondenza del cavidotto di collegamento alla sottostazione, i *soilmarks* hanno evidenziato tracce di suolo bruno con andamento approssimativamente lineare che si intersecano tra loro in maniera perpendicolare. Parte della traccia è sovrapponibile ad una più ampia, che si congiunge alla stradina brecciata che parte dalla SP130 in direzione Sud Est. La traccia è stata interpretata come un antico asse viario, collegato alla città di *Cliternia*, per la quale nel tempo si sono succedute diverse proposte di ubicazione, nel territorio compreso tra *Teanum*, *Apulum* e *Larinum*. Corcia la pone proprio nelle vicinanze di Masseria Manes e De Benedittis conferma questa come area di ubicazione dell'insediamento fondando la sua ipotesi *“sulla presenza cospicua di materiale archeologico sul terreno”*. Per l'area di accesso alla sottostazione e per la strada di accesso ad EDP05 il rischio archeologico è stato valutato medio per la possibile interferenza con le lavorazioni dell'impianto.

2) Aereogeneratore EDP04, cavidotto e viabilità di collegamento: in corrispondenza del percorso del cavidotto e a cavallo della SP130, i *survey* hanno individuato la presenza di un ampio areale di dispersione di

laterizi e ceramica che rimandano ad un contesto di età romana e alcune schegge e due nuclei in selce; uno di essi, a lavorazione centripeta discoide, rimanderebbe ad un orizzonte del Paleolitico Medio e alla tecnica Levalloisiana. Per un



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

tratto di cavidotto e per un allargamento stradale il rischio archeologico è stato valutato medio alto, mentre medio è il rischio sul tratto del cavidotto lungo la SP130 e per gli allargamenti stradali a Sud di EDP04.

3) Aerogeneratore EDP03, cavidotto e viabilità di collegamento: in quest'area le ricognizioni hanno individuato la presenza di spargimenti di materiale archeologico (UT3) che hanno determinato un rischio archeologico medio alto. Il sito, per la posizione favorevole e per il rinvenimento di numerosissimi frammenti riconducibili ad usi produttivi, si colloca in una posizione favorevole all'occupazione stabile, essendo sulla sommità di un pianoro poco rilevato e lievemente degradante. Cronologicamente il sito sembrerebbe aver avuto una lunga fase di frequentazione dall'epoca romana a quella tardo antica vista la presenza di tegole con alette laterizi ceramica comune e da cucina, numerosi frammenti di terra sigillata africana, anfore, frammenti di grandi contenitori per lo stoccaggio dei cereali, un frammento con decorazione a tre file orizzontali di quadratini che trova confronti in contesti di età tardo antica. È probabile che il sito sia da interpretare come un insediamento a carattere rurale produttivo. L'alta concentrazione di materiale trova corrispondenza con l'interpretazione delle anomalie da satellite che in questa zona tracciano un plateau in corrispondenza della piazzola EDP03 segnalano la presenza di strutture erose dalle lavorazioni meccaniche agricole. L'area della piazzola EDP03, parte della viabilità e del cavidotto di collegamento sono state valutate a rischio alto.

4) Aerogeneratore EDP01: l'ortofoto in corrispondenza della piazzola EDP01 individua un'anomalia sub-circolare molto ampia che potrebbe essere riferibile ad un sistema antico di drenaggio delle acque, in prossimità di un insediamento abitativo. Ad una distanza di circa 50 metri a sud da quest'area è stato individuato un ampio areale di dispersione di frammenti fittili ad alta densità costituiti da numerose tegole con alette e laterizi, ceramica comune e da cucina, alcuni frammenti di terra sigillata africana e resti di fauna. Si distinguono anse a nastro piatto con solcature verticali leggere o più profonde pertinenti ad anfore e brocche di cui una conserva tracce di colore rosso; un orlo a tesa fortemente inclinata pertinente ad una pentola rientra tra le forme tipiche della batteria da cucina di età imperiale e sopravvive fino al V secolo d. C.. Compare anche un fondo con piede ad anello a vernice nera degradata con due solchi concentrici sulla superficie interna che presenta superfici più fluitate rispetto agli altri e testimonia una frequentazione più antica dell'area rispetto alla maggior parte dei materiali, inquadrabili in età tardoantica altomedievale.

Appare dunque evidente come il progetto si inserisca all'interno di un comparto territoriale caratterizzato da numerose e rilevanti attestazioni archeologiche, le quali risulterebbero minate dalla sua realizzazione.

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO EOLICO CON I BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE RICADENTI NEL BACINO VISIVO E CONTERMINI AGLI AEROGENERATORI

Gli aerogeneratori in oggetto, oltre ad essere dislocati in area dichiarata di notevole interesse pubblico per gli effetti dell'approvazione del PTPAAV n.1, insistono anche nell'area contermini degli adiacenti territori, già dichiarati di notevole interesse pubblico con DM del 2 febbraio 1970 e successivamente ricompresi nell'ambito del PTPAAV n.1. Il limite di quest'ultima area tutelata è demarcato dal tracciato della SP161 verso l'entroterra, mentre l'autostrada, la ferrovia e la strada litoranea SS16 sono tutte infrastrutture collocate all'interno dell'area tutelata dal DM del 1970 e lungo tutte le dette infrastrutture di collegamento si aprono diversi con visuali dinamici entro i quali il parco eolico è percepibile nella sua globalità, in ragione dell'altezza degli elementi che lo compongono. Il vincolo di cui al citato DM 02 febbraio 1970 va inteso come costituito da due ambiti paesaggistici:

- Il primo ambito, consistente nell'area sub costiera, è caratterizzato dalle seguenti invarianti paesaggistiche: i rilievi collinari dolcemente degradanti verso il mare, la vegetazione bassa e omogenea, l'affaccio di vecchi nuclei urbani, il cui risultato è quello di costituire un quadro d'insieme paesaggisticamente importante.
- Il secondo ambito, costituito dall'area prettamente costiera, è caratterizzato dalle seguenti invarianti paesaggistiche: le ampie spiagge con dune sabbiose, classica vegetazione marina a ciuffi e l'omogenea visione di un complesso di bellezze naturali composte di elementi vari.

I limiti spaziali del primo ambito possono essere individuati a est dalla strada SP161; a sud est dal confine con la provincia di Foggia, a nord dal percorso dell'autostrada A14. Il secondo ambito paesaggistico è individuato dalla fascia compresa tra la linea di costa e il percorso dell'autostrada A14. Le principali vie di penetrazione con valenza percettiva



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

sono costituite, per il primo ambito, dalla SP161 e dall'autostrada; mentre per il secondo ambito sono rappresentate dalla SS16, dalla ferrovia e dalla medesima autostrada.

INTERFERENZE CON IL PERCORSO TRATTURALE

Il percorso tratturale L'Aquila-Foggia è sottoposto a tutela con DM 15 giugno 1976 e rappresenta un segno tangibile del paesaggio, non adeguatamente rappresentato e analizzato nei fotoinserimenti realizzati dalla Società. Dal layout dell'impianto si rileva che l'aerogeneratore EDP01 dista circa 700 metri dal tratturo e la rappresentazione del fotorendering al fotogramma n.6 (Fig. 8) non può ritenersi condivisibile in quanto l'impianto eolico è rappresentato oltre la linea di crinale.



Fig. 8. Fotogramma n.6 a cura della Società Re Plus S.r.l.

Inoltre non viene considerato l'effetto selva generato in un tratto del percorso del tratturo in cui si osserverebbero 4 aerogeneratori in sovrapposizione tra loro, proprio perché allineati perpendicolarmente al tratturo. (Fig. 9)



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it




Fig. 9. Elaborazione grafica GIS: in evidenza il tratturo l'Aquila Foggia e l'angolo visuale entro cui si genera l'effetto selva a causa dei 4 aerogeneratori sovrapposti. (Elaborato grafico a cura della SS-PNRR)

Si evince infine che la presenza dell'impianto interrompe tutti i rapporti delle visuali storiche che aprivano dal tratturo verso il territorio costiero, verso il mare e verso le isole Tremiti, con l'abbazia di Santa Maria che deteneva in antico diversi possedimenti nel territorio costiero di Campomarino: a tal riguardo la Società elude ogni valutazione in merito alle alterazioni percettive del contesto di giacenza dell'intera rete tratturale che ricade nel bacino visivo dell'impianto eolico.

INTERFERENZE CON I PERCORSI DELLE CARRESI

L'aerogeneratore EDP01 è posto a circa 400 metri dalla strada comunale S. Leo, percorso lungo il quale si svolge la **Carrese di San Martino** in Pensilis. Tale percorso, in particolare, incrocia il tratturo l'Aquila Foggia e in questo punto di incrocio vi si svolge il cambio degli animali. Tale luogo pertanto rappresenta un punto di pubblica aggregazione per le comunità locali. Le strutture di progetto, pur non riguardanti il percorso tutelato della strada di S. Leo impattano negativamente sul percorso della Carrese e oltre all'alterazione paesaggistica circostante, l'effetto sonoro dovuto dal più vicino aerogeneratore potrebbe alterare la tranquillità degli animali e di conseguenza la sicurezza degli spettatori.

Per quanto riguarda le criticità riguardanti il percorso della **Carrese di Portocannone**, che interessa la SP130, si rileva l'ampliamento della strada per attività logistiche, lo sviluppo di una parte del cavidotto e, a circa 100 metri da essa in direzione nord, la costruzione della stazione elettrica di trasformazione 30/150 Kw e della stazione di smistamento 150 Kv. Tali modifiche della sede stradale e del circostante contesto paesaggistico potrebbero compromettere il genuino valore di competitività, religiosità culturale e identitario della tradizionale corsa di carri. Infatti la strada necessita di essere ampliata proprio nel punto di partenza con evidenti modifiche per la realizzazione di sottostrutture per il passaggio del cavidotto.

Inoltre la presenza degli aerogeneratori nn. EDP04 e EDP05 a circa 600 metri potrebbe interrompere le visuali sul paesaggio circostante oltre a creare criticità per gli effetti sonori. Se i decreti di tutela tendono a salvaguardare il percorso delle Carresi e la manifestazione stessa, l'azione di tutela del patrimonio immateriale vincolato e di tutela paesaggistica devono tendere necessariamente a conservare integro il contesto di riferimento, all'interno del quale tali

manifestazioni si svolgono, in quanto rimasto integro da tempi remoti. A maggior ragione la realizzazione dell'impianto eolico in prossimità del percorso delle Carresi, sia per l'esposizione mediatica di tali eventi e la conseguente ricaduta sull'immagine del contesto locale, sia per quanto riguarda lo sviluppo del turismo culturale e enogastronomico, porterebbe a una cancellazione di tutti gli sforzi eseguiti negli ultimi anni tesi a promuovere e valorizzare questi territori.

AREE IDONEE

L'intero impianto ricade nell'area contermina di 3 km di profondità dal tratturo l'Aquila-Foggia (sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 con DM 15 giugno 1976), nonché all'interno dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 sia con provvedimenti ministeriali che per gli effetti della pianificazione paesistica. Si rileva inoltre che l'aerogeneratore EDP01 dista meno di 1 km dal tratturo sopra citato e quindi insiste nella fascia di rispetto individuata come area non idonea all'installazione di impianti eolici dalla DR n.187 del 22 giugno 2022. Per le ragioni sopra esposte l'area oggetto di intervento **non è ricompresa tra quelle considerate idonee** ai sensi dell'art.20 c.8 lett. c-quater del D.Lgs 199/2021 e ss.mm.ii.

INTERVISIBILITÀ ED EFFETTO CUMULO

Si precisa in premessa che, con riferimento all'allegato 4 del D.M. 10/09/2010, al punto 3.1 viene sottolineato che l'analisi dell'interferenza va svolta **entro l'area di influenza visiva dell'impianto proposto e degli altri impianti in rapporto visivo**, tenendo conto dei seguenti punti:

a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto;

b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture;

c) descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere a) e b), dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:

- *ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti di vista prioritari;*
- *alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione.*

Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo. **Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione.**

Le analisi relative alla visibilità e alla co-visibilità (effetto cumulo) sono da riferire dunque, per quel che riguarda gli impianti eolici, che si vanno realizzando con elementi sempre più alti, a bacini visivi che tengano conto della visibilità reale, in rapporto a una media condizione atmosferica e ai limiti di risoluzione dell'occhio umano. Il dato desumibile più diffusamente in letteratura corrisponde ad un buffer di ampiezza pari a 20 km.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it




Fig.10. Zona di influenza visiva di un impianto eolico, distanze da considerare, (elaborazione di S.Guarini, Politecnico di Torino, basata su Newcastle University, 2002), schema tratto da Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio, Contratto di ricerca tra Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST), Politecnico e Università di Torino, e Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte del 15 settembre 2012 "I beni paesaggistici. Riconoscimento dei valori scenico-percettivi"; rapporto di ricerca, maggio 2014, pag. 34.

Incrociando i dati desunti dagli elaborati integrativi prodotti dal proponente, e in particolare la carta di intervisibilità ante e post intervento (elab. OW320290311BW_CMSIA07), la tavola della visibilità (elab. OW320290311BW_CMARCH4), lo studio degli impatti cumulativi e della visibilità con i fotoinserimenti (elab. OW320290311BW_CMSIA07) e la carta di centri abitati e beni culturali e paesaggistici nell'area contermine (elab. OW320290311BW_CMSIA06) è possibile evidenziare diversi e significativi aspetti problematici connessi alla visibilità degli aerogeneratori dai punti panoramici che si aprono dalla masseria Zezza, dalla masseria Mattariello e da alcuni luoghi sottoposti a tutela, in particolare dal Casone di Colle Savino, e dalla Chiesa di Santa Maria a Mare (siti entrambi in Campomarino) e dalla masseria fortificata Ramitelli.

Si evidenzia come nei fotoinserimenti prodotti l'impatto degli aerogeneratori, seppur attenuato dalle modalità con cui sono state effettuate le riprese fotografiche, realizzate utilizzando un angolo di ripresa molto ampio, che pur consentendo di includere nella visione un panorama con maggiori riferimenti territoriali, non restituisce una realistica rappresentazione dell'effettivo impatto visivo, risulta incisivo sul paesaggio, rendendo il progetto un detrattore.

Il fotoinserimento n.6 *Panoramica Bivento Poderi* (fig. 8) risulta particolarmente importante per individuare l'effetto cumulo generato dalla compresenza del parco eolico della ditta New Green Energy nel territorio di San Martino in Pensilis.

Oltre agli impianti esistenti, la localizzazione degli impianti per i quali sono in corso le procedure di autorizzazione, fornisce ulteriori elementi di valutazione, dai quali non è possibile prescindere.




Fig.11. Elaborazione su GIS, con gli aerogeneratori esistenti e in progetto, entro un buffer ricognitorio di 10km (All.4. D.M. 10/09/1010, punto 3.1b) e entro un buffer corrispondente al bacino visivo assunto pari a 20 km (All.4. D.M. 10/09/1010, punto 3.1a). (Elaborato grafico a cura della SS-PNRR)

Nello stesso contesto territoriale, oltre ai 35 aerogeneratori già esistenti nei comuni di San Martino in Pensilis e Ururi, e ai 5 previsti dal progetto in esame, se ne prevedono altri inclusi nei progetti di VIA identificati con ID 8316 nel territorio di San Martino in Pensilis e altri identificati con ID 7640, ID 8133, ID 8801, ID 9028, ID 9255, ID 10148, ID 10473, ID 10703, nell'area del Basso Biferno, i quali costeggiano in buona parte il tratturo l'Aquila-Foggia.

Con riferimento agli impatti cumulativi nella percezione visiva (Indice di visione azimutale e Indice di affollamento), gli aerogeneratori in progetto sono situati a meno di quattro chilometri dai centri abitati di Portocannone e San Martino in Pensilis, e a meno di sei chilometri dal comune di Campomarino: unitamente agli aerogeneratori esistenti e ai sopracitati in procedimento istruttorio, si deduce un significativo incremento del cumulo desumibile dall'Indice di Visione Azimutale (Ia), che esprime il livello di occupazione del campo visivo orizzontale in cui sono cumulabili gruppi di aerogeneratori visibili con continuità dalla sinistra alla destra del campo visivo medio dell'occhio umano (considerato pari a 100° con visione di tipo statico), quando l'angolo azimutale di visione libera tra due gruppi contigui sia minore dell'angolo azimutale caratteristico dell'occhio umano, assunto pari a 50°, così come puntualmente definito negli "Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20kw".

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, si ritiene che le strutture in progetto determinerebbero una radicale e incompatibile modificazione dei valori paesaggistici e culturali del territorio, determinando impatti significativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica sia strettamente paesaggistica. Suddetti valori, consolidatisi nei secoli, sono ancora oggi leggibili e apprezzabili proprio nelle relazioni visive che qualificano e rendono comprensibili i valori storici di questo importante e complesso sistema insediativo e della sua tradizione agricolo-produttiva.

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata nonché tutta la documentazione pubblicata nel sito ufficiale del MASE , per tutte le ragioni e considerazioni sopra esposte;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

RITENUTO di condividere i pareri espressi dalla Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise e i contributi del Servizio II del Servizio III della Direzione Generale per gli aspetti di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società RePlus S.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico composto da n. 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 32,5 MW, da realizzarsi nel Comune di Campomarino (CB) e le relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Portocannone (CB).

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, si chiarisce che nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e paesaggistico, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni dell'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 36/2023.

Si rammenta, a tal proposito, che, ai sensi dell'art. 226, c. 1-2, del D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 50/2016 è stato abrogato a far data dal 01/07/2023 e che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, c. 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata all'allegato I.8. Alla medesima procedura si applicano anche le citate "Linee guida" approvate con D.P.C.M. del 14.02.2022, laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

Dott. Massimo Castaldi

Il Funzionario delegato

Arch. Giovanni MANIERI ELIA

(rif. Delega Prot. n. 26894 del 12.08.2024)



Per Il Capo del Dipartimento Avocante
dott. Luigi LA ROCCA

Il Dirigente del Servizio II delegato

Arch. Laura MORO

(rif. delega del Capo Dip. DiT prot. n. 0027200 del 16/08/2024)

moro laura
Ministero della Cultura
22.08.2024 10:26:22
GMT+02:00



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it